

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5769 di Venerdì 17 gennaio 2025

Nuova nota sulla patente a crediti: le perplessità normative e operative

È stata inviata alle Aziende Sanitarie Locali regionali una nota con alcune prime indicazioni operative. La Nota solleva perplessità rilevanti dal punto di vista normativo e operativo. A cura dell'avvocato Rolando Dubini.

*Recentemente è stato inviato dal Coordinamento Commissione Salute agli assessori alla Salute, ai direttori generali alla Salute delle Regioni e delle Province Autonome e, per conoscenza, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una **nota** con le "**Prime indicazioni operative per le ASL**" in relazione all'entrata in vigore della **patente a crediti** per imprese e lavoratori autonomi, prevista dalla modifica dell'art. 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (con riferimento al DL 19/2024, convertito poi con legge 56/2024).*

La nota ? che potete trovare allegata all'articolo ? è finalizzata a fornire ai Servizi di Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali prime indicazioni che forniscano "esaustivo chiarimento" in relazione a quanto rappresentato nella Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 e nella successiva nota del 09 dicembre 2024.

*La nota è articolata in tre diversi **punti**:*

- *Ruolo della ASL, portale informatico e disponibilità delle informazioni*
- *Provvedimento cautelare di sospensione della patente e scambio di informazioni*
- *Commissione territoriale recupero crediti.*

*Il documento evidenzia alcune difficoltà applicative del nuovo istituto della patente a crediti e solleva "**perplessità** rilevanti dal punto di vista normativo e operativo".*

*A sottolineare queste perplessità è un contributo dell'avvocato **Rolando Dubini** che, come vedremo, richiede una **revisione della Nota** come "necessità assolutamente urgente e necessaria, per evitare che si traduca in una legittimazione implicita dell'inerzia e della violazione della legge".*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_ED1] ?#>

La recente **Nota** del Coordinamento delle Regioni sulla patente a crediti ha sollevato **perplessità rilevanti dal punto di vista normativo e operativo**.

Sebbene il documento intenda fornire indicazioni alle ASL riguardo all'applicazione dell'articolo 27 e dell'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, emerge il rischio concreto che, anziché chiarire le modalità di vigilanza, essa finisca per **dissuadere gli operatori di polizia giudiziaria** (u.p.g.) delle ASL dall'eseguire i controlli previsti dalla legge.

Questa interpretazione è suffragata da un'analisi puntuale dei testi normativi e delle implicazioni operative.

Gli obblighi degli articoli 27 e 90 del D.Lgs. 81/2008

Gli articoli 27 e 90 del D.Lgs. 81/2008 impongono obblighi chiari e inequivocabili:

1. Ai soggetti obbligati (imprese e lavoratori autonomi) di ottenere o richiedere la patente a crediti per operare nei cantieri mobili o temporanei.
2. Ai committenti e ai responsabili dei lavori di verificare che gli esecutori siano in possesso della patente o abbiano almeno presentato la richiesta.

Tali obblighi sono stati introdotti per garantire maggiore sicurezza e legalità nei cantieri, imponendo controlli sistematici e prevenendo situazioni di rischio per i lavoratori.

Un sistema verificabile senza strumenti complessi

Contrariamente a quanto lasciato intendere dalla Nota, la verifica del possesso della patente o della relativa richiesta **non richiede strumenti tecnologici sofisticati o l'accesso al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**.

La verifica può essere effettuata **direttamente sul campo**, richiedendo l'esibizione della patente o della documentazione comprovante la richiesta della stessa.

La mancata esibizione rappresenta una **violazione degli obblighi normativi** e può essere contestata immediatamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria delle ASL.

Le ambiguità della Nota

La Nota attribuisce grande importanza alla presunta **mancanza di strumenti digitali e dati ufficiali**, come se questa fosse una condizione imprescindibile per l'azione di vigilanza.

Questa argomentazione è **infondata** per diversi motivi:

- La normativa vigente non subordina i controlli al possesso di strumenti digitali o all'accesso a database.
- Gli ufficiali delle ASL hanno piena facoltà di richiedere la documentazione direttamente agli interessati.
- Le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori nel verificare la regolarità degli esecutori sono già disciplinate dall'articolo 91, che non prevede alcuna deroga operativa.

Tali ambiguità, di fatto, possono essere interpretate come un invito implicito a **non contestare le violazioni**, creando così un pericoloso precedente.

Il rischio di omissione di atti d'ufficio

La mancata contestazione della mancata richiesta della patente o della mancata verifica da parte di committenti e responsabili dei lavori si configura come una **potenziale omissione di atti d'ufficio**, punita dall'articolo 328 del codice penale.

Gli obblighi previsti dagli articoli 27 e 90 sono chiari, attuabili e non soggetti a interpretazioni che ne limitino l'applicazione.

Se le ASL rinunciano a svolgere il proprio **ruolo di vigilanza**, si crea un vuoto normativo che compromette l'efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, vanificando gli obiettivi stessi della patente a crediti.

Una Nota problematica e/o contra Legem?

La Nota del Coordinamento delle Regioni, pur non dichiarandolo esplicitamente, **disincentiva l'azione delle ASL** attraverso argomentazioni pretestuose e infondate. L'assenza di accesso al portale INL non costituisce una giustificazione per omettere i controlli, dato che le verifiche possono avvenire in modo diretto, semplice e conforme alla normativa.

Per tutelare la legalità e la sicurezza sul lavoro, è necessario:

- ribadire il ruolo delle ASL come organi di vigilanza attiva e indipendente;
- chiarire che la mancanza di strumenti digitali non esonera dall'obbligo di verifica.
- promuovere un coordinamento più efficace tra Regioni, Ministero del Lavoro, INL e ASL per garantire l'uniformità e l'efficacia dei controlli.

Una **revisione della Nota** appare una necessità assolutamente urgente e necessaria, per evitare che si traduca in una legittimazione implicita dell'inerzia e della violazione della legge.

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

Scarica i documenti citati nell'articolo:

Regione Emilia-Romagna - Assessorato politiche per la salute - Coordinamento Commissione Salute ? "Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 - Prime indicazioni operative per le ASL".

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale Vigilanza e sicurezza del lavoro ? "Nota INL n. 9326 del 9 dicembre 2024" ? oggetto: art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" ? D.M. 18 settembre 2024, n. 132 ? regime sanzionatorio.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 ? oggetto: "articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante 'Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti' ? D.M. 18 settembre 2024 n. 132 ? prime indicazioni" ? allegato modello di "autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti".

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

www.puntosicuro.it